



**COMUNE DI ANACAPRI**  
**Provincia di Napoli**

**REGOLAMENTO SUL CONTRASTO ALL'EVASIONE  
TRIBUTARIA**

*(art. 15 ter del Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato  
dalla Legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58)*

**Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 18/09/2019**

## **Art. 1**

### **(Finalità e ambito di applicazione del regolamento)**

Scopo del presente regolamento è quello di dare attuazione alla previsione dell'articolo 15 ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 così come modificato dalla legge di conversione 28 giugno 2019, n. 58.

Nell'ambito del presente regolamento, per tributi locali si intendono tutte le obbligazioni di natura tributaria la cui soggettività attiva e relativi poteri gestori sono attribuiti per legge al Comune.

Il presente regolamento si applica anche ai tributi locali affidati dal Comune in gestione, in appalto o in concessione, ad altri Enti, soggetti concessionari pubblici o privati, per l'accertamento e/o la riscossione.

Nel caso di affidamento della gestione dei citati tributi a soggetti terzi, l'Ente o il soggetto concessionario coopererà con l'ufficio tributi del Comune per dare attuazione al presente regolamento.

Sono escluse dall'applicazione del presente regolamento le addizionali comunali relativamente alle quali il Comune è solo beneficiario dei relativi introiti essendo la gestione attribuita per legge allo Stato, all'Agenzia delle Entrate o ad altri soggetti.

## **Art.2**

### **(Definizione di irregolarità tributaria)**

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, si ritiene che possa esservi irregolarità tributaria allorquando, il soggetto istante abbia un debito, risultante da tutte le entrate ricomprese nel precedente articolo 1 a seguito di omessa o infedele denuncia, parziale o mancato versamento alla scadenza ordinaria, di emissione di avviso di accertamento - non sospeso amministrativamente o giudizialmente - o di avvio della riscossione coattiva superiore all'importo di euro 100,00.

## **Art. 3**

### **(Esercenti attività commerciali che si trovano in posizione di irregolarità tributaria nei confronti dell'Ente)**

Ai soggetti che esercitano attività commerciali o produttive che si trovano in posizione di irregolarità tributaria successiva al provvedimento autorizzatorio, e dunque, in caso di esito negativo della verifica da parte del Comune sulla regolarità tributaria, l'Ufficio attività produttive notifica all'interessato la comunicazione di avvio del procedimento di sospensione dell'attività di cui alle licenze, autorizzazioni, concessioni e segnalazioni certificate di inizio attività, assegnando un termine di 30 giorni per la regolarizzazione. Decorso infruttuosamente tale termine nei 15 giorni successivi viene emesso il provvedimento di sospensione per un periodo di novanta giorni, ovvero sino al giorno della regolarizzazione, se antecedente, previa notifica del provvedimento da parte dell'Ente Locale.

Qualora gli interessati non regolarizzino la loro posizione entro il predetto termine di novanta giorni, la licenza, autorizzazione o concessione viene revocata.

I contribuenti morosi potranno procedere a regolarizzare la propria posizione debitoria con gli strumenti previsti dal regolamento generale delle Entrate o da quelli specifici dei tributi oggetto del debito.

In caso di rateazione delle somme dovute, anche il solo mancato pagamento di una rata fa ritornare il contribuente nella posizione di irregolarità tributaria ai fini dell'applicazione del presente regolamento.

Qualora, invece, dalla verifica dovesse risultare un contenzioso in corso l'Ufficio provvederà ad annotare nel proprio fascicolo l'attualità della posizione e rilasciare il titolo richiesto.

#### **Art. 4**

##### **(Modalità di verifica in caso di rilascio di nuove istanze)**

All'atto del rilascio di qualsivoglia titolo, licenza, autorizzazione, concessione e dei relativi rinnovi, alla ricezione di segnalazioni certificate di inizio attività, l'ufficio preposto procede a richiedere all'ufficio tributi dell'Ente l'attestato di regolarità tributaria del soggetto istante.

Per soggetto istante si intende sia la persona fisica che agisce in proprio, sia la persona fisica che agisce in rappresentanza di un soggetto avente o meno personalità giuridica. Nel caso di attività svolta da una persona fisica la verifica di regolarità è effettuata solo relativamente alla posizione tributaria dell'attività d'impresa.

Nel caso di istanza presentata da persona giuridica a mezzo di proprio legale rappresentante, la regolarità tributaria sarà verificata esclusivamente con riguardo alla persona giuridica istante.

L'istante potrà procedere a dimostrare l'avvenuto pagamento dei tributi disciplinati dall'articolo 1 mediante esibizione delle attestazioni di pagamento complete delle ricevute dell'istituto che ha veicolato il pagamento. In tale caso la documentazione prodotta è trasmessa all'Ufficio tributi che provvederà a verificarne la correttezza entro trenta giorni lavorativi decorrenti dalla data di trasmissione dell'ufficio, trascorsi i quali la situazione si riterrà in regime di regolarità tributaria ferme restando le disposizioni del successivo articolo 5.

Qualora, invece, dalla verifica dovesse risultare un contenzioso in corso l'Ufficio provvederà ad annotare nel proprio fascicolo l'attualità della posizione e rilasciare il titolo richiesto.

#### **Art. 5**

##### **(Modalità di verifica delle istanze già autorizzate)**

Entro il mese di gennaio di ciascun anno l'Ufficio attività produttive provvede a inviare all'Ufficio tributi di cui all'articolo 1 l'elenco dei soggetti che hanno licenze, autorizzazioni e concessioni attive e dei quali è necessario verificare la posizione di irregolarità tributaria.

L'ufficio competente alla gestione dei tributi di cui all'articolo 1 provvederà ad avviare l'attività di verifica delle posizioni trasmesse dandovi priorità nell'ambito delle proprie attività di verifica e comunicandone gli esiti all'ufficio attività produttive.

#### **Art. 6**

##### **(Collaborazione tra gli uffici nell'applicazione del presente regolamento)**

Al fine di consentire la corretta applicazione del presente regolamento gli uffici competenti e gli eventuali concessionari procederanno a concordare in un apposito documento le modalità di interscambio delle informazioni necessarie dandone comunicazione al Segretario comunale.

#### **Art. 7**

##### **(Norma di rinvio)**

Per quanto non disciplinato si fa riferimento ai regolamenti approvati dall'Ente.